EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 108° — Numero 318**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 21 dicembre 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1967, n. **1208.**

Proroga della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 13, concernente la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la sospensione di cui sopra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

I termini di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 13, sono prorogati fino al 31 dicembre 1968.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 80. — GRECO

DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1967, n. **1209.**

Proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone colpite dal movimento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito in legge 28 settembre 1966, n. 749, concernente provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone indicate nell'art. 12 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, sorti prima del 19 luglio 1966, a carico di persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito in legge 28 settembre 1966, n. 549, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 31 dicembre 1968.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 21 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 81. — GRECO

DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1967, n. **1210.**

Proroga della legge 18 marzo 1965, n. 170, e della legge 15 settembre 1964, n. 754, concernenti agevolazioni tributarie per le società commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma secondo, a 81, ultimo comma, della Costituzione;

Vista la legge 18 marzo 1965, n. 170, che prevede un trattamento fiscale agevolato per le trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 754, concernente agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare dette leggi 18 marzo 1965, n. 170 e 15 settembre 1964, n. 754;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono prorogati al 31 dicembre 1970:

1) il termine stabilito dagli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170, concernente il trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali, per l'adozione delle deliberazioni e per la presentazione della domanda prescritta dall'articolo 3 della stessa legge;

2) il termine stabilito dalla legge 15 settembre 1964, n. 754, concernente l'ammodernamento ed il potenziamento delle attrezzature industriali e i nuovi investimenti.

Art. 2.

Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 3 della legge 18 marzo 1965, n. 170, la società interessata decade dalle agevolazioni di cui alla legge medesima qualora, entro cinque anni dalla data del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, non sia stato effettuato, in tutto o in parte rilevante, l'ammodernamento degli impianti o delle attrezzature, indicato nella relazione allegata alla domanda. La decadenza non si verifica se, con altri mezzi attuati dalla società, siano state ugualmente conseguite le finalità della legge o realizzata la parte del programma di massima, di cui all'art. 5 della legge medesima, eventualmente indicata nel decreto, o altro programma previamente comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Se il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di cinque anni decorre dalla data stessa.

La decadenza è pronunciata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentito l'organo consultivo di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170, entro un anno dalla scadenza del quinquennio. E' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, prorogate e integrate con il presente decreto, si applicano anche alle società costituite posteriormente alla entrata in vigore della legge 18 marzo 1965, n. 170, e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il termine per il reinvestimento delle plusvalenze, stabilito dall'art. 1, lettera *a*), della legge 15 settembre 1964, n. 754, è prorogato fino al terzo esercizio successivo a quello del realizzo.

Le disposizioni della legge 15 settembre 1964, n. 754, modificate con il presente decreto, hanno effetto per i periodi di imposta chiusi fino al 31 dicembre 1970.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — TOLLOY — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 83. — GRECO

DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1967, n. **1211.**

Proroga dei massimali retributivi in materia di assegni familiari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i massimali retributivi in materia di assegni familiari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogata al 30 giugno 1965, al 31 marzo 1966, al 31 dicembre 1966, e al 31 dicembre 1967, rispettivamente dall'art. 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, dall'art. 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833, dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 310 e dall'art. 63 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono ulteriormente prorogati fino al 31 luglio 1968.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 82. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 11 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(13053)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 11 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(13054)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 11 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(13055)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 11 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(13056)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 0,42 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 11 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(13057)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Opera universitaria di Pavia ad acquistare un terreno

Con decreto del prefetto di Pavia n. 39603/1ª (1.14.6) del 3 novembre 1967, il rettore dell'Università di Pavia, nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'Opera universitaria è stato autorizzato ad acquistare, in nome e per conto, dell'Opera predetta, dai signori Caffi al prezzo di L. 5.100.000, un terreno posto lungo la sponda destra del fiume Ticino, della superficie di metri quadrati 3392, distinto in catasto del comune di Pavia CC. SS. al foglio IX, n. 184-*A*.

(12962)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 92, foglio n. 83, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti dai signori Cavalca Ignazio e Morfea Giuseppe in data 9 e 15 ottobre 1963, avverso il provvedimento col quale era stata respinta la loro domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 92, foglio n. 83, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti dai signori Addivinola Lorenzo e Tursi Francesco in data 13 dicembre e 28 novembre 1963 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la loro domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 92, foglio n. 85, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti dai signori Argento Gerlando, Baldoni Giorgio, Bellisai Ercole, Cannistrà Giovanni, Costagiorgiano Giuseppe, Domenicucci Wladimiro, Fazi Cesare, Frazzica Antonino, Garofoli Alberto, Gobbo Elsa, Leonardi Augusto, Mazzali Giuseppe, Molinari Gaetano, Murelli Francesco, Naccarella Nino, Saccomani Dario, Sanfilippo Giuseppe, Setzu Erasmo, Todeschini Cesare, Trudu Iperide, Trudu Iosto, Visintin Giacomo, avverso i provvedimenti col quale erano state respinte le loro domande intese ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, la assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

(12959)

Con decreto del Capo dello Stato in data 5 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 1967, registro n 89, foglio n. 215, è stato parzialmente accolto il ricorso straordinario prodotto in data 27 aprile 1963 dal dott. Giuseppe Attolico, direttore di sezione nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, avverso il provvedimento del rettore dell'Università di Bari in data 8 novembre 1962, n 11538, con il quale gli veniva negata la corresponsione dell'assegno denominato « proventi casuali ».

Con decreto del Capo dello Stato in data 5 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 1967, registro n. 89, foglio n. 214, è stato parzialmente accolto il ricorso straordinario prodotto in data 27 aprile 1963 dal dott. Alfredo Cosma, direttore di sezione nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, avverso il provvedimento del rettore dell'Università di Bari in data 8 novembre 1962, n. 11539, con il quale gli veniva negata la corresponsione dell'assegno denominato « proventi casuali ».

(13015)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica di consorzio di bonifica al Consorzio Ronego, con sede in Cologna Veneta

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1967, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre successivo al regiostro n. 21, foglio n. 192, al Consorzio Ronego, con sede in Cologna Veneta, è stata riconosciuta la natura giuridica di consorzio di bonifica.

(13012)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, n. 9120/2028, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capano Angela, nata a Corato il 5 agosto 1896, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 2132 riportate in catasto alle particelle numeri 183-*n*, 183-*q* e 182 ¹/₉ del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 349 e 352.

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, n. 9121/2029, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cinone Maria, nata a Corato il 4 ottobre 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 1085 riportate in catasto alle particelle numeri 68 parte e 89 *a* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 31 e 32.

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, n. 9124/2032, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capano Teresa, nata a Corato il 2 settembre 1893, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa n. 1610 riportata in catasto alla particella n. 183 *p* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 351.

(12946)

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, n. 9122/2030, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capozza Cataldo, nato a Corato il 30 gennaio 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 1752 riportate in catasto alle particelle numeri 185 parte, del foglio di mappa numeri 88, 41-*g*, 41-*h* e 41-*i* del foglio di mappa n. 79 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 444, 442, 443 e 445.

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, n. 9123/2031, sono state disposte, a sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capozza Cataldo, nato a Corato il 10 settembre 1918, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 1110 riportate in catasto alle particelle n. 10 parte, del foglio di mappa numeri 88 e 41-*f*, del foglio di mappa n. 79 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 441 e 440.

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, n. 9125/2033, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capano Angela, nata a Corato il 5 agosto 1896, Capano Maria, nata a Corato 18 febbraio 1891, e Capano Teresa, nata a Corato il 2 settembre 1893, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estesa mq. 50 riportata in catasto alle particelle numeri 182-*a t*, 182-*a u*, 182 ¼ del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 319.

(12947)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di vice segretario di sezione in prova nel ruolo della carriera di concetto del Consiglio di Stato.

Il bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 11 pubblica la graduatoria dei vincitori del concorso a due posti di vice segretario di sezione in prova nel ruolo della carriera di concetto del Consiglio di Stato.

(12944)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3921 in data 23 novembre 1967, con il quale il candidato dott. Convalle Enrico, in seguito a precedente rinuncia, è stato dichiarato vincitore del concorso con decreto n. 2383 del 23 novembre 1966 per il posto di medico condotto di Legoli-Libbiano del comune di Peccioli vacante al 23 novembre 1966 in provincia di Pisa;

Constatato che il candidato Convalle dott. Enrico, dichiarato vincitore della condotta medica di Montefoscoli (Palaia), ha espressamente rinunciato all'accettazione della propria sede;

Considerato che è necessario provvedere, per effetto della menzionata rinuncia, alla nomina del concorrente che segue in graduatoria e che ha chiesto la citata sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per i motivi di cui alla premessa, il dott. Resta Marco è dichiarato vincitore della condotta medica di Montefoscoli del comune di Palaia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 11 dicembre 1967

Il medico provinciale: TURSI

(13162)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5108 del 22 luglio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 6405 del 21 agosto 1967, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;

Considerato che con il succitato decreto n. 6405 tra l'altro, veniva dichiarata vincitrice della condotta di Monterosso Calabro l'ostetrica Zarola Concetta;

Considerato che la sunnominata ostetrica Zarola Concetta ha rinunziato al posto di ostetrica condotta del comune di Monterosso Calabro;

Ritenuto, pertanto, che occorre dichiarare vincitrice della sede predetta altra candidata che segue in graduatoria;

Considerato che le concorrenti appresso indicate, collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Zarola Concetta, regolarmente interpellate hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Colosimo Angela che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Monterosso Calabro indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6405 del 21 agosto 1967, l'ostetrica Colosimo Angela è dichiarata vincitrice della condotta di Monterosso Calabro in sostituzione di Zarola Concetta rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Monterosso Calabro.

Catanzaro, addì 30 novembre 1967

Il medico provinciale: GIUTTARI

(12915)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2040 in data 31 dicembre 1965, con il quale venne indetto il concorso a posti di osterica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1965;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1965:

1. Marchiaro Felicita . . punti 75,163
2. Oberti Maddalena in Laguzzi . . . » 68,159
3. Vittone Francesca in Bechis . . . » 66,661
4. Ghiglieri Franca in Ricca . . . » 63,729
5. Dezzutto Palmina . . . » 62,616
6. Avonto Rosa . . . » 62,585
7. Drocco Maria in Piancastelli . . . » 62,545
8. Guglielmino Caterina in Battistella . . » 62,083
9. Lopreiato Grazia in Torello . . » 61,705
10. Vittore Genna . . . . » 60,473
11. Monateri Anna in Basso . . . . » 58,286
12. Bibi Ornella in Ortolani . . . . » 54,338
13. Bernardon Guglielmina . . . » 50,625
14. Cagliano Rosalba » 47,536

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interesati.

Torino, addì 4 dicembre 1967

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1800 di pari data, con il quale è approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1965;

Viste le domande delle singole concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

Marchiaro Felicita: Collegno;

Oberti Maddalena in Laguzzi: Almese - Rubiana - Villar Dora;

Vittone Francesca in Bechis: Feletto;

Ghiglieri Franca in Ricca: Roreto Chisone.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interesati.

Torino, addì 4 dicembre 1967

Il medico provinciale: GAGLIO

(12965)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siracusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 275 del 19 gennaio 1967, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Melilli, vacante al 30 novembre 1966;

Vista la legge regionale del 19 novembre 1966, n. 27. Norme per i concorsi per medici, veterinari ed ostetriche condotti, nella Regione siciliana;

Visto il decreto n. 529 dell'11 aprile 1967, dell'Assessorato per la sanità della Regione siciliana, col quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per il posto di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento dei concorsi a posti di veterinario condotto approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse, come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Crisci Salvatore . . . . punti 49,434
2. Russo Enrico . . . . » 46,213
3. Cavallaro Giuseppe . . . . » 40,234
4. Linzitto Alessandro . . . . » 35,404

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di questo ufficio e del comune di Melilli.

Siracusa, addì 2 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: CARRA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5004 del 2 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto del comune di Melilli bandito con decreto n. 275 del 19 gennaio 1967;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento dei concorsi a posti di veterinario condotto approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958. n. 296;

Decreta:

Il dott. Crisci Salvatore è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del comune di Melilli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di questo ufficio e del comune di Melilli.

Siracusa, addì 2 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: CARRA

(12918)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.